

STATUTO

CAP. 1

Art.1

COSTITUZIONE E SEDE

CIFE – (CENTRO ITALIANO FORMAZIONE EUROPEA) Associazione nazionale di promozione sociale, di cultura, sport e tempo libero, è una associazione che svolge attività nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero, del turismo sociale e volontariato.

Costituito il 19 ottobre 2012, ai sensi delle vigenti norme di legge, codice fiscale 97282220827, partita iva 06167250825, iscritta CCIAA di Palermo AL REA N° REP. 302603 a sede legale a Palermo (PA) in V.le Regina Margherita 21/b .

CIFE redige il presente Statuto in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.15/2004, che integra e modifica il D.Lgs. n.242/1999, nonché nel rispetto degli art. 6, comma 4, lett. b) - 26 - 27 e 28 del vigente Statuto del CONI, in armonia con quanto stabilito dal codice civile e con la normativa vigente in materia di società ed associazioni sportive, secondo le previsioni dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive integrazioni e modificazioni. CIFE è una Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana; CIFE persegue inoltre finalità assistenziali e di promozione sociale. Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.

CIFE è retta da norme (statutarie e regolamentari) ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Le funzioni di CIFE, in ambito sportivo, sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

CIFE sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini integrando persone abili e diversamente abili, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella legislazione nazionale ed internazionale, sulla base dei valori di sussidiarietà intesi come condivisione delle responsabilità di promozione sociale e del terzo settore. Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.

CIFE può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'Estero.

La denominazione CIFE o CENTRO ITALIANO FORMAZIONE EUROPEA e il segno distintivo dell'Ente, sono tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 2569 del codice civile.

Il marchio CIFE regolarmente registrato è di esclusiva proprietà del CENTRO ITALIANO FORMAZIONE EUROPEA . La tutela dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza del Consiglio Nazionale.

I Comitati assumeranno rispettivamente, la denominazione di " CIFE Comitato Regionale", seguita dall'indicazione della regione di riferimento e " CIFE Comitato Territoriale", seguita dall'indicazione del nome della località.

Ogni eventuale utilizzo dei segni distintivi della CIFE per finalità differenti da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti affiliati e/o tesserati dovrà essere espressamente autorizzato dal Consiglio Nazionale.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto disposto dall'apposito Regolamento che disciplina la concessione e la revoca della denominazione.

L'utilizzazione della denominazione CIFE da parte dei soci collettivi affiliati sarà disciplinata dal Regolamento.

CIFE ha sede legale in Palermo (PA) in V.le Regina Margherita 21/b

Art.2

SCOPI

CIFE, si propone di svolgere attività nel settore della formazione, orientamento al lavoro, culturale e sportivo. Si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.

Intende curare il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui. Stimola i giovani, all'amore al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione politico-sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini.

Intende dedicare particolare attenzione ai cittadini della terza età promovendo il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale.

Si prefigge di sostenerne l'attività di volontariato in tutte le sue forme, nel settore sportivo, culturale e di assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento della vita sociale soprattutto nell'area del disagio giovanile.

Nello svolgimento della funzione di promozione sportiva e sociale dedica particolare cura ed attenzione alle attività dei diversamente abili stipulando apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP ex FIDIS).

Nello specifico, nel settore FORMAZIONE si intende:

- organizzare corsi di formazione professionale per gli associati e non; corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non; percorsi formativi per accompagnatori ed animatori di soggiorni di vacanza in Italia ed all'estero;
- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- organizzare e gestire progetti in favore dei giovani: attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola; viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all'Estero con particolare riguardo ai Paesi della UE;
- mantenere costanti rapporti con i mass media per meglio diffondere le opportunità di formazione ed orientamento al lavoro per i giovani;
- promuovere scambi giovanili in partenariato con altri organismi europei ed extra europei;

- organizzare incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti le finalità dell'Associazione;
- diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet;
- partecipare a bandi pubblici su attività inerenti le finalità dell'associazione;
- promuovere attività di informazione, formazione e programmi di sensibilizzazione attorno a problematiche esistenziali, psicologiche e socio-sanitarie di persone di qualunque età, rivolte al mondo della ricerca medica e psicologica, dei servizi sociali e sanitari, e più in generale della comunità sociale, anche in collaborazione con Università, Istituti di studi e di ricerca, Strutture Sanitarie, Associazioni e società professionali, Enti Pubblici, Istituti di pena, ecc;
- promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile, e di ogni altra attività di difesa delle libertà civili.
- informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle proprie attività;
- organizzare corsi nel campo della cinofilia di figure professionali come : Operatore Cinofilo, Educatore Cinofilo, Istruttore Cinofilo, Giudice Cinofilo, Operatore e Istruttore Agility Dog, Operatore e Istruttore Toelettatore e la formazione di tutte quelle figure professionali del settore;
- Organizzare la formazione per quelle figure non riconosciute, come da legge 4/2013 e detenerne l'albo professionale;
- Organizzare corsi di formazione in ambito sportivo ed attività di carattere agonistico previa intesa con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate.
- organizzare corsi di formazione per mediatori, gestire procedure di mediazione, ai sensi del decreto legislativo n.80/2010 e del D.I. n.180/2010;

CIFE rappresenta come associazione professionale di categoria, gli associati maestri di danza, danza sportiva, di ballo come associazione di categoria di associati, inoltre promuove, organizza, disciplina e diffonde il reclutamento, la formazione, l'abilitazione di nuovi insegnanti della danza sportiva organizzando corsi, sessioni di esame, convegni, congressi, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), e della Federazione Italiana di Danza Sportiva (FIDS), ai sensi del

vigente Statuto FIDS/CONI, uniformandosi alla formazione della stessa , iscrivendoli al proprio albo professionale.

CIFE rappresenta come associazione professionale di categoria, gli associati operatori olistici e i suoi docenti sotto le più svariate forme, musicoterapia danzaterapia, arteterapia, tangoterapia, cromoterapia, organizzando la formazione e abilitazione attraverso corsi di formazione, sessioni di esame, convegni, congressi, gare concorsi e iscrivendoli al proprio albo professionale.

CIFE rappresenta come associazione professionale di categoria, gli associati disc jockey, speaker, operatore luci (light jockey) organizzando la formazione e abilitazione attraverso corsi di formazione, sessioni di esame, convegni, congressi, gare concorsi e iscrivendoli al proprio albo professionale.

CIFE rappresenta come associazione professionale di categoria, gli associati operatori nel campo della cinofilia nelle svariate figure quali: Operatore Cinofilo, Educatore Cinofilo, Istruttore Cinofilo, Giudice Cinofilo, Operatore e Istruttore Agility Dog, Operatore e Istruttore Toelettatore e la formazione di tutte quelle figure professionali del settore, organizzando la formazione e abilitazione attraverso corsi di formazione, sessioni di esame, convegni, congressi, gare concorsi e iscrivendoli al proprio albo professionale.

Nel settore dell'ORIENTAMENTO AL LAVORO si intende:

- promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia, in Europa nel mondo;
- rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea;
- realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro: svolgere interventi di sostegno, in particolare per i soci iscritti, durante la fase di transizione scuola-lavoro; promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
- promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni sui servizi di orientamento in ambito dei paesi della UE;
- realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo dell'orientamento al lavoro, professionale e non;

- collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;
- partecipare ai diversi bandi europei per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca e studio sul tema;

Nel settore SPORTIVO CULTURALE si intende:

- affiliare a Enti Nazionali, Europei e Internazionali preposti alla formazione;
- diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa; promuovere e l'organizzare attività fisico-sportive, ancorché esercitate con modalità competitive e con finalità ricreative e formative nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI
- Creare accordi e convenzioni con Federazioni Sportive e altri Enti di Promozione Sportiva e Sociale;
- promuovere la formazione professionale nel campo della danza, sportivo, ludico, ricreativo, delle arti sceniche e teatrali, cinematografiche, della moda e dello spettacolo;
- organizzare attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, attività sportive amatoriali e dilettantistiche, attività di animazione del tempo libero, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sociale, sportivo-ricreativo, artistiche e artigianali, rivolte a tutti, e in particolare alle fasce più deboli;
- organizzare programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile, promuovendo una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali;
- coordinare e promuovere la costituzione di società, cooperative, associazioni e circoli sportivi, culturali e ricreativi, di promozione sociale, di centri giovanili, di gruppi di interesse, di centri di formazione fisica ed avviamento alla pratica sportiva per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;
 - fornire adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all'associazionismo in genere ed ai settori sportivi, del tempo libero, della

promozione sociale, del volontariato e della protezione civile; propagandare, promuovere e diffondere la pratica di ogni attività, sportiva, ricreativa, musicale, culturale e del tempo libero;

- organizzare e gestire centri di preparazione, di avviamento e di addestramento alle varie discipline sportive;
- costruire e gestire, per fini statutari, palestre ed impianti polivalenti, sportivi pubblici e/o privati;
- contenere le quote sociali di iscrizione e di frequenza ai corsi con particolare riferimento agli iscritti meno abbienti;
- promuovere, organizzare viaggi e per i propri soci e gemellaggio con altre culture, rappresentare manifestazioni sportive ,culturali, di danza, arti culinarie, animazione, balli etnici popolari delle varie culture, concerti ecc., sia all'aperto che al coperto, presso scuole, enti pubblici e/o privati;
- esercitare tutte quelle funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione stessa.

Art.3

FINALITA'

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi CIFE può:

- a) acquisire e gestire strutture, aree e impianti per le attività turistiche e alberghiere, nonché per le attività culturali e per la pratica sportiva, sale di intrattenimento, strutture per lo svolgimento di rappresentazioni artistiche, musicali e comunque ad esse connesse, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;
- b) svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini di cui all'art.2;
- c) rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi dei sodalizi associati, delle società sportive e dei circoli culturali e ricreativi, nonché dei singoli associati, giovani, anziani, lavoratori e pensionati, anche non comunitari con regolare permesso di soggiorno;
- d) Stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti, e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati che dell'Associazione stessa;
- e) Promuovere, in attuazione del disposto di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni, l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale;
- f) Esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazione dei propri organi:

Art.4

MORALITA'

Nella pratica delle attività sociali gli elementi morali dovranno prevalere su quelli tecnici e materiali.

Art.5

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. CIFE stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI e le Federazioni sportive, con le organizzazioni culturali, sportive e ricreative nazionali ed internazionali. Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni e promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, purché senza fini di lucro, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità di CIFE e che comunque con essa non in contrasto o che perseguano scopi affini.

Art.6

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento, deliberato a norma dello statuto.

Art.7

DENOMINAZIONE E LOGO

CENTRO ITALIANO FORMAZIONE EUROPEA PUO' ESSERE ABBREVIATA CON L'ACRONIMO C.I.F.E.. Il simbolo di CIFE è costituito dal tricolore con una scritta "CIFE". I colori di CIFE sono il rosso e il blu ma anche i colori della bandiera Italiana.

Tale simbolo è accompagnato da un ellisse di colore blu recante all'interno la scritta Centro Italiano Formazione Europea sullo sfondo dei colori della bandiera italiana; sul bordo esterno ci sono delle stelline che prendono il colore di fondo.

Art.8

LE PARI OPPORTUNITA'

1. CIFE è una Associazione retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

2. CIFE stabilisce con Regolamento organico, redatto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività.

CAP.2

ARTICOLO 9

I SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, che condividano le attività sociali.

2. I soci possono essere:

a) individuali

b) collettivi

Sono soci individuali i soggetti che si associano autonomamente e direttamente a CIFE tramite i Comitati regionali e provinciali: i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori e tutti coloro che aderendo singolarmente partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo. Sono soci collettivi le società sportive, polisportive, i club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi ed ogni altro sodalizio che abbia finalità non in contrasto con gli scopi di CIFE .

Tutti i sodalizi che aderiscono a CIFE dovranno essere dotati di un proprio statuto e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

I sodalizi che aderiscono a CIFE in qualità di soci collettivi dovranno adottare per i propri associati la tessera CIFE valida per l'anno in corso.

L'affiliazione a CIFE redatta su apposito modulo è subordinata al voto di accettazione del comitato provinciale competente per territorio e ratificata dalla Direzione nazionale.

Contro il diniego all'affiliazione da parte del Comitato Provinciale può essere proposto ricorso alla Direzione Nazionale che deciderà inappellabilmente.

Le modalità e le condizioni di affiliazione a CIFE sono disciplinate dalle norme annualmente deliberate dalla D.N. e dai Regolamenti.

Art.10

DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio di CIFE ha diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti;

b) usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione.

c) esprimere nelle sedi deputate ed ai vari livelli il proprio voto per la scelta dei dirigenti dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello statuto.

Art. 11

DOVERI DEI SOCI

1. Ogni socio di CIFE ha il dovere di:

- a) osservare lo statuto sociale, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione;
- b) corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente;
- c) assicurare la democraticità negli organi (per le società, circoli o gruppi) garantendo l'assenza di lucro e la elettività delle cariche
- d) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i suoi organi, pena l'espulsione dall'associazione.

ART.12

SOCI COLLETTIVI

1. I soci collettivi hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) di usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni dell'Associazione;
- c) di voto esercitabile su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte del Congresso Nazionale.

2. I soci collettivi hanno il dovere :

- a) di osservare le norme ed i regolamenti dell'Associazione nonché le deliberazioni assunte dagli organi di direzione;
- b) di rispettare le modalità di affiliazione all'Associazione e le condizioni economiche stabilite dagli organi sociali;
- c) di dotarsi di uno statuto proprio che non sia in contrasto con quello dell'Associazione;

ART. 13

CONOSCENZA DELLE NORME ASSOCIATIVE

1. Tutti gli associati sia individuali che collettivi al momento della adesione a CIFE devono prendere visione delle norme che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie stipulate da CIFE con primarie Compagnie Assicuratrici per gli infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che gli organi di direzione dei sodalizi intendono sottoscrivere, impegnandosi a farle osservare.

2. L'adesione a CIFE comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente.

ART. 14

DECADENZA DEI SOCI

1. I soci, sia individuali che collettivi, cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato rinnovo dell'adesione;
- c) mancato pagamento della quota associativa;
- d) scioglimento volontario dell'affiliato;

e) revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti;

f) cessazione per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.

2. Il mancato rispetto dei doveri instaura il procedimento disciplinare a seguito del quale può essere disposta la sospensione o radiazione dall'Associazione;

Il provvedimento di sospensione cautelare, ove prevista nei regolamenti, ha efficacia per tutti i livelli della stessa.

3. La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative

ART. 15

TITOLI DI MERITO

A riconoscimento di meriti acquisiti, il Congresso Nazionale su proposta della Direzione nazionale può conferire particolari titoli di merito, a coloro che assicurano significativi vantaggi all'Associazione.

CAP. 3

STRUTTURA

Art 16

CIFE può costituire comitati regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale, delegazioni territoriali, comitati esteri nel mondo.

ART.17

1. L'attività di CIFE si esplica attraverso i seguenti livelli di rappresentanza unitaria:

a) livello nazionale

b) livello regionale

c) livello provinciale

ARTICOLO 18

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi di CIFE :

a) il Congresso nazionale

b) la Direzione nazionale

c) il Consiglio nazionale

d) il Presidente nazionale

e) il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti

f) gli organi regionali

g) gli organi provinciali

h) la Commissione d'Appello

2. Sono organismi tecnici:

i) le commissioni tecniche nazionali

a) –IL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso nazionale è il supremo organo deliberante dell'associazione.

Ad esso partecipano, con il diritto di voto, i delegati eletti nei Congressi provinciali in ragione di 1 delegato ogni 20 sodalizi affiliati;

Partecipano al Congresso senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti la Direzione Nazionale, i componenti il Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Garanti.

Non sono ammessi alla partecipazione al Congresso coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative di tesseramento e di affiliazione e di riaffiliazione e quanti stiano scontando sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda l'ordinamento sportivo, sono sanzioni disciplinari preclusive quelle relative alla squalifica o alla inibizione.

La Direzione Nazionale emanerà 60 giorni prima della indizione del Congresso Nazionale quadriennale le norme che disciplinano le modalità ed i tempi di elezioni dei delegati dei congressi provinciali e regionali.

2. Il Congresso nazionale è convocato:

a) in sessione ordinaria elettiva ogni quattro anni:

- per indicare le linee generali e le linee d'azione dell'Associazione;
- per modificare lo statuto (a maggioranza di almeno 2/3 dei voti congressuali);
- per eleggere il Presidente dell'Associazione;
- per eleggere i componenti della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Garanti;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste nel successivo art. 44.

La celebrazione del Congresso ordinario dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi ;

b) in sessione straordinaria:

- per esaminare proposte di modifica dello Statuto;

- per ricostituire Organi elettivi decaduti o singoli membri degli stessi, qualora

non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i

candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto;

- per deliberare in ordine alle istanze di scioglimento dell'Ente.

3. Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale su deliberazione della Direzione Nazionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare associazioni e società direttamente.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai delegati almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione il Congresso è valido qualsiasi sia il numero

dei delegati intervenuti.

Il Congresso elegge il Presidente dell'Assemblea e la Commissione per il seggio elettorale e lo scrutinio dei voti.

4. La Commissione Verifica Poteri si insedia prima del Congresso e viene eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta di 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Sono compiti della Commissione Verifica Poteri:

a) l'accertamento della rappresentatività e del diritto di voto dei singoli delegati;

b) la consegna ai delegati dei documenti che attestino la idoneità alla partecipazione alle operazioni di voto.

I componenti la Commissione Verifica Poteri e della Commissione per il Seggio Elettorale non possono essere candidati alle cariche elettive dell'Associazione.

5. Il Congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali, salvo le eccezioni previste dal presente statuto.

6. E' previsto l'obbligo di convocazione del Congresso qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto oppure la metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale.

b) LA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e da 14 membri eletti dal Congresso nazionale.

Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 dei componenti.

La convocazione dovrà essere inviata per posta (raccomandata a r.), telefax, e-mail, almeno 20 giorni prima della convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà dei componenti

ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono assunte con la maggioranza dei presenti.

La Direzione nazionale elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente e un segretario.

La Direzione Nazionale può articolarsi al suo interno con incarichi di responsabilità in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno alla Direzione.

2. Sono compiti della Direzione nazionale:

a) programmare e coordinare tutta l'attività dell'Associazione secondo le direttive emanate dal congresso Nazionale;

b) attuare le deliberazioni del Congresso nazionale, garantendo l'esecutività delle decisioni;

c) predisporre ed approvare il programma economico preventivo dell'Associazione;

d) predisporre il conto economico, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa da portare in approvazione al Consiglio Nazionale;

e) provvedere alla presentazione al CONI del bilancio preventivo e del consuntivo, dopo l'approvazione dell'organo competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;

f) stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e con altri organismi pubblici;

g) nominare i rappresentanti dell'Associazione a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;

h) nominare e/o sostituire i delegati ai fini della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali dell'associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell'Associazione in tutti gli ambiti territoriali sia nazionali che internazionali;

i) deliberare il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi ;

j) nominare e revocare gli incarichi Tecnici Nazionali;

k) emanare e la modificare i regolamenti di CIFE ;

l) nominare membri della Commissione d'Appello;

m) deliberare sulla concessione di provvedimenti di indulto e di amnistia;

n) indire il Congresso nazionale.

o) esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee dei congressi provinciali e regionali.

3. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione , si ha la decadenza immediata dell' organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

4. In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale si ha la decadenza dei membri della Direzione . In tal caso il Presidente, che rimane in carica provvede entro 90 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

5. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all'art. 17 comma 3.

c) IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è composto da 51 membri eletti dal Congresso nazionale scelti fra i delegati; si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere inviata per posta (raccomandata a r.), telefax, e-mail, almeno 20 giorni prima della convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide qualora approvate dalla metà più uno dei presenti dopo l'avvenuta costituzione dell'organo.

2. Sono compiti del Consiglio nazionale:

a) approvare il conto economico, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

b) nominare i componenti delle Commissioni tecniche nazionali su proposta della Direzione nazionale;

c) verificare la politica dell'Associazione e le scelte operate dalla Direzione nazionale;

d) ratificare le nomine dei rappresentanti dell'Ente a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;

e) approvare il regolamento organico proposto della Direzione nazionale.

3. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si ha la decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale che restano in carica, solo per l'ordinaria amministrazione, fino alla convocazione e celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario per il rinnovo degli organi decaduti, che dovrà essere celebrato entro 90 giorni.

d) IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede le riunioni della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale. E' il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti pubblici e privati e gli organi di Stato. Può delegare, in sua assenza, il Vice Presidente che lo coadiuva nelle sue mansioni.

2. Il Presidente è responsabile delle attività organizzative e del funzionamento dell'Associazione di fronte al Congresso e provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi.

Il Presidente, in caso di impedimento, e per particolari materie, può conferire funzioni di rappresentanza e di gestione al Vice Presidente Vicario.

3. Il Presidente può inoltre concedere la grazia al socio che sia stato colpito da provvedimenti disciplinari. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata e nel caso di radiazione devono essere decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

4. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata della Direzione Nazionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al V. Presidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

5. Il Presidente ha il compito di nominare un Vice Presidente e un Segretario. Il Vice Presidente Nazionale collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente che deve provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere celebrata nei successivi 60 giorni.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente compiti e funzioni specifiche.

Il Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta il Vice Presidente ed il Segretario Nazionale costituendo così l'Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per il Consiglio Nazionale.

Il Segretario Nazionale:

- coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento di CIFE;
- cura, d'intesa con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale; - è preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività dell'Ente;
- partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Nazionale, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;
- è il Segretario dell'Assemblea Nazionale;
- partecipa all'Ufficio di Presidenza;
- partecipa alle riunioni degli Organi Tecnici Nazionali di settore e ne redige i verbali, curandone la conservazione;
- cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività Nazionali, tra la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;
- informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni assunte a livello Nazionale;
- informa tempestivamente il C.O.N.I. e le autorità locali competenti delle nomine avvenute in seno all'Ente ai vari livelli;
- dirige e coordina il lavoro degli uffici centrali di CIFE;
- firma tutti gli atti degli Organi nazionali dell'Ente e firma tutti i mandati di pagamento e le reversali di incasso, approvati dal Consiglio Nazionale;

In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti dell'Organo.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convocherà tempestivamente il Consiglio Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.

e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla tutta l'attività finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle

scritture contabili. Relaziona sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale.

E' composto da 3 membri effettivi e da 3 supplenti eletti dal Congresso nazionale fra coloro che sono in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati a CIFE.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto direttamente dal Congresso.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia o all'Albo dei Dottori Commercialisti.

2. Per la validità della seduta del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza di almeno due componenti il Collegio. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza .

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene invitato a partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale.

3. In caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica a conclusione del quadriennio in corso.

In caso di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste dal codice civile. Nella ipotesi di sostituzione di membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile.

f) GLI ORGANI REGIONALI

IL CONGRESSO REGIONALE

1. Il Congresso regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione a livello regionale.

E' convocato in Assemblea ordinaria dal Presidente regionale ogni quattro anni, di norma prima del Congresso Nazionale, per eleggere il Presidente e i componenti il Comitato Regionale.

2. Il Congresso è convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Consiglio Regionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai delegati almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

3. Il congresso regionale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

a) dalla Direzione nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;

b) dal Presidente regionale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Comitato o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale , si ha la decadenza immediata dell' organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

5. Al Congresso regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nei rispettivi Congressi provinciali che costituiscono l'assemblea stessa secondo le modalità previste dall'art. 25 comma 5.

6. Inoltre il Congresso Regionale:

a) elegge il Presidente Regionale;

b) elegge i componenti del Consiglio regionale;

IL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione qualora siano presenti un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella stessa regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta.

2. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e dai componenti il Consiglio Regionale eletti nel Congresso Regionale, in ragione di:

- 5 componenti per Regioni fino a 3 province;
- 7 componenti per Regioni con almeno 4 o 5 province;
- 11 componenti per Regioni con oltre 5 province;
- 13 componenti per Regioni con oltre 9 province.

Elegge fra i suoi componenti il vice Presidente ed il Segretario.

Elegge i componenti le commissioni tecniche regionali.

Il Consiglio regionale rappresenta l'Associazione nella regione, e nel quadro delle direttive del Congresso nazionale e delle decisioni della Direzione nazionale, elabora piani e promuove attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto. La convocazione dovrà essere inviata per posta (raccomandata ar.) telefax, e-mail, almeno 7giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Regionale:

-rende esecutive le decisioni assunte dal Congresso Regionale;

-coordina, promuove e sviluppa l'attività e la presenza dei Comitati Provinciali;

-tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni pubbliche e private;

-promuove ed organizza in collaborazione con i Comitati Provinciali iniziative e manifestazioni a carattere regionale.

4. Qualora in una regione non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di Comitati Provinciali come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi Comitati.

L'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogato fino al massimo di un anno.

Il Delegato Regionale ha l'obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale sulla attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.

5. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

6. In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale si ha la decadenza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente che rimane in carica provvede entro 90 giorni alla indizione e celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

7. Qualora al Comitato Regionale sia riconosciuta autonomia amministrativo-contabile, dovrà essere redatto il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e dovrà essere eletto il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che vigono per gli organi provinciali.

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio regionale; rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato stesso, e ne ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni delle Commissioni tecniche regionali.

2. Il Presidente Regionale è responsabile unitamente ai componenti il Consiglio della gestione del Comitato Regionale di fronte al Congresso ed al Consiglio Nazionale, oltre che nei confronti dei soci aventi sede nel suo territorio.

3. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Regionale si ha la decadenza immediata del Consiglio Regionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vice Presidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

g) GLI ORGANI PROVINCIALI

IL CONGRESSO PROVINCIALE

1. Il Congresso provinciale è l'organo più importante del livello provinciale esso discute la politica associativa, le linee programmatiche del territorio di competenza esaminando nel contempo i risultati conseguiti nel quadriennio. Compongono il Congresso provinciale, e vi partecipano con diritto di voto, i Presidenti (o loro delegati) in rappresentanza dei sodalizi affiliati operanti nella provincia.

Il Congresso ordinario elettivo è convocato dal Presidente provinciale competente per territorio, in via ordinaria, ogni quattro anni e comunque prima del Congresso regionale.

2. Il Congresso è convocato dal Presidente Provinciale su deliberazione del Consiglio Provinciale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività degli affiliati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai delegati almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei affiliati presenti.

3. Il Congresso Provinciale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

a) dalla Direzione nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;

b) dal Presidente Provinciale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

c) nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio o per la sua ricostituzione qualora, a seguito di decadenza di singoli componenti in misura non superiore alla metà, non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

4. Il Congresso elettivo ordinario approva la relazione politica, discute e approva le linee di politica associativa fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali dell'Associazione.

5. Inoltre il Congresso:

c) elegge il Presidente Provinciale;

d) elegge componenti del Consiglio provinciale;

e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) elegge fra i soci i delegati al Congresso Regionale ed i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 delegato ogni 20 sodalizi affiliati per il Congresso Nazionale ed 1 delegato ogni 50 sodalizi affiliati per il Congresso Regionale.

6. Il Congresso provinciale si costituisce in Assemblea annuale dei affiliati per l'approvazione del conto consuntivo del Comitato Provinciale.

7. Nei Congressi Provinciali possono essere rilasciate deleghe nel numero di seguito specificato:

1 delega, se al Congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti:

2 deleghe fino a 200 affiliati votanti;

3 deleghe fino a 500 affiliati votanti.

8. I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare affiliati direttamente.

1. Il Comitato Provinciale di CIFE è costituito qualora siano affiliate nel territorio di competenza almeno 3 affiliati .

2. La composizione del Consiglio direttivo viene determinata con un numero di:

- 5 componenti per province con almeno 3 affiliati;
- 7 componenti per province con almeno 25 affiliati;
- 11 componenti per province con più di 25 affiliati.

3. La convocazione del Consiglio direttivo dovrà essere inviata per posta (raccomandata ar.) telefax, e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio direttivo provinciale:

a) attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di affiancare l'azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nella provincia;

b) eleggere tra i consiglieri del Comitato , il vice Presidente ed il Segretario;

c) ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali;

d) può costituire commissioni o nominare responsabili per la gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;

e) predispone ed approva il programma preventivo;

f) predispone il conto consuntivo da portare in approvazione al Congresso degli affiliati entro il 30 aprile di ogni anno

g) nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e privati;

h) può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti di promozione ed organizzazioni similari;

i) elegge le Commissioni tecniche provinciali.

5. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all'art. 17 comma 3 prevista al livello nazionale

6. Qualora in una provincia non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di un numero di affiliati come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi sodalizi.

La durata dell'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogata fino al massimo di un anno.

Il Delegato ha l'obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale sulla attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente provinciale è eletto dal Congresso provinciale, dura in carica quattro anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni:

- a) rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato provinciale e ne ha la rappresentanza legale;
- b) convoca e presiede il Consiglio provinciale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno ogni tre mesi) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei componenti;
- c) attua le decisioni del Consiglio, ed è responsabile della gestione delle attività;
- d) promuove, in accordo con il Consiglio provinciale, la formazione di società o circoli coordinandone l'attività
- e) organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto;
- f) mantiene i collegamenti con il Comitato Regionale e la Direzione Nazionale dell'Associazione.

2. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Provinciale si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Provinciale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vice Presidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)

1. Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti ha la funzione di controllo amministrativo e contabile dell'attività del Consiglio Provinciale.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti sarà eletto direttamente dal Congresso.

In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età.

2. Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti Provinciali si svolgono in analogia a quelle del

Collegio Nazionale. In caso di decadenza del Presidente provinciale e del Consiglio direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il Collegio Nazionale.

LE DELEGAZIONI ZONALI

1. Per particolari esigenze organizzative il Comitato provinciale competente per territorio, su proposta del Presidente o dei 2/3 del Consiglio provinciale può costituire delegazioni zonali e nominarne il delegato.

La delegazione zonale coordina l'attività delle associazioni, società e dei circoli nell'ambito del suo territorio applicando i deliberati e le direttive del Comitato provinciale.

h) LA COMMISSIONE D'APPELLO

1. La Commissione d'appello è formata da 3 componenti nominati dalla Direzione Nazionale. Le sedute sono valide con la presenza dei 3 componenti.

La Commissione d'appello, organo di 2° grado, delibera a maggioranza dei presenti ed emette provvedimenti su istanza degli interessati

La Commissione giudica entro 20 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 45 giorni dalla presentazione dei ricorsi di merito.

Le deliberazioni della Commissione d'appello sono notificate all'interessato, al Collegio dei Garanti, ed alla Direzione Nazionale.

Le decisioni dell'organo di giustizia di 2° grado sono inappellabili.

2. L'istanza relativa alla richiesta di riabilitazione alla Commissione d'Appello può essere presentata:

- quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- quando in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

i) LE COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI

Le commissioni tecniche nazionali e la commissione scientifica vengono nominate dal Presidente Nazionale. Il rapporto d'incarico viene inteso come incarico fiduciario e può essere revocato in qualsiasi momento.

A capo della commissione tecnica e della commissione scientifica c'è il responsabile di settore che ne organizza la programmazione annuale; la stessa deve essere autorizzata dal Presidente Nazionale.

La programmazione dettagliata deve essere presentata al Presidente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; il Presidente ne avalla lo svolgimento e insieme al responsabile di settore verifica il lavoro svolto ogni quadrimestre. La programmazione va intesa dal 1° settembre al 31 agosto.

E' obbligatorio che le commissioni si riuniscano almeno due volte l'anno per discutere sui vari punti concernenti le attività, punti che verranno sottoposti all'attenzione e al parere del presidente Nazionale.

ART. 19

RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI

1. I Comitati provinciali hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria rispetto a CIFE Nazionale in quanto sono organi giuridicamente, amministrativamente ed economicamente indipendenti e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.

2. I rapporti di natura amministrativa ed eventuali contributi di natura finanziaria o di materiali, disposti dalla Direzione nazionale a favore degli organi periferici, costituiscono il contributo della attività associativa propria di CIFE senza assunzioni di responsabilità formale nei confronti delle strutture territoriali.

3. La Direzione nazionale ha facoltà di controllare la regolarità, l'efficacia della gestione e la osservanza dei fini statutari da parte degli organi periferici.

ART. 20

AUTONOMIA DEGLI ORGANI

1. Per garantire la propria autonomia CIFE , ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, stabilisce quanto segue:

- a) l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati regionali e provinciali garantisce la libertà di iniziativa degli organi privilegiando le istanze che emergono dalla base;
- b) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;
- c) le strutture di CIFE non possono operare presso locali sedi di partiti politici;
- d) le sedi di CIFE non possono ospitare attività di partito;
- e) è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il presente statuto.

ARTICOLO 21

ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE

1. Tutti gli associati sono elettori e sono eleggibili e possono liberamente presentare la propria candidatura per la elezioni degli organi.

I requisiti per la eleggibilità degli organi sono:

- essere cittadini italiani;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra elencati è causa di ineleggibilità ed il venir meno degli stessi successivamente alla elezione comporta la decadenza della carica. In questo caso, ove non stabilito diversamente subentrerà il primo dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Nel caso che in qualsiasi elezione a cariche previste dallo Statuto più candidati hanno conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti coloro che hanno maturato maggiore anzianità di iscrizione in seno a CIFE . In difetto vale la maggiore anzianità anagrafica.

3. Le candidature per la elezione degli organi previsti dallo Statuto vengono presentate alla Presidenza Nazionale, Regionale e Provinciale entro i 30 giorni antecedenti allo svolgimento dei rispettivi Congressi.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature che avverrà tramite il sito web ufficiale di CIFE almeno 20 giorni prima della celebrazione del Congresso è data facoltà di ricorrere unicamente tramite raccomandata AR alla Direzione Nazionale che si pronuncerà inappellabilmente 5 giorni prima del Congresso.

4. Tutte le cariche all'interno dell'Associazione hanno durata quadriennale.

5. Sono ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie contro CIFE SPORT ITALIA , il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

ARTICOLO 22

INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CIFE comprese quelle sociali. La carica di Presidente Nazionale è, altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

Le cariche di Presidente Regionale e Presidente Provinciale sono incompatibili fra loro. Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche dell'Ente e sociali.

2. In caso di sussistenza di una delle incompatibilità entro 15 giorni dall'insorgenza dovrà essere esercitato il diritto di opzione, decorsi i quali si ha la decadenza dalla carica posteriormente assunta.

ART. 23

VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. Gli affiliati e tesserati di CIFE sia individuali che collettivi, si impegnano a non adire altri organismi che non siano quelli di CIFE per la risoluzione delle loro liti o controversie.

Qualora una parte volesse adire la competente autorità giudiziaria, dovrà chiedere la relativa autorizzazione alla Direzione Nazionale che dovrà adeguatamente motivare un eventuale rifiuto.

Trascorso il termine di 30 giorni senza che la Direzione Nazionale si sia pronunciata, l'autorizzazione si intende concessa.

Il socio che non rispetta la procedura del presente articolo può essere espulso dall'associazione.

CAP. 4 IL PATRIMONIO

ART. 24

COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio di CIFE è costituito da beni mobili ed immobili nonché dalle quote di affiliazione delle società sportive, circoli e dalle altre aree di attività, dalle quote di tesseramento dei soci, dai contributi o donazioni di Enti e privati. Il patrimonio di CIFE è unico.
2. E' fatto divieto assoluto di distribuire eventuali avanzi di gestione o di riserve tra i soci, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

ART. 25

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello nazionale e provinciale.

Esse sono costituite:

- dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- dalle quote associative determinate annualmente dalla Direzione Nazionale;
- da contributi di Enti e di Associazioni pubblici e privati;
- da lasciti, donazioni, erogazioni ed oblazioni volontarie;
- dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività istituzionale spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall'utilizzo o dalla vendita dei beni mobili e immobili.

CAP. 5

ART. 26

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

1. Il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, avviene da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, se a ciò delegata da parte della Direzione Nazionale di CIFE.
2. Per ottenere il riconoscimento sportivo gli statuti delle Società o Associazioni sportive:
 - a) devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o, se a ciò delegata dalla Direzione Nazionale CIFE ;
 - b) devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti CIFE;
 - c) devono conformare la loro struttura ed i rispettivi statuti alle prescrizioni contenute nell'art. 90 della legge 289/2002;
 - d) deve essere sancito il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI (n.1270 del 15 luglio 2004) da parte dei tesserati e dei dirigenti delle predette associazioni.

CAP. 6 NORME FINALI

ART. 27

LE MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente statuto, integrato dal Regolamento organico, forma legge per tutti gli associati, singoli e collettivi, che lo accettano nella totalità dei suoi contenuti.

Esso può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, riunito in seduta ordinaria con almeno i 2/3 dei voti congressuali.

Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere avanzate da organi nazionali, regionali e provinciali e da almeno 2/3 degli aventi diritto a voto alla Direzione Nazionale entro il termine stabilito dalle norme contenute nella convocazione del Congresso Nazionale.

2. In sede di prima attuazione, modifiche allo statuto che fossero richieste in ottemperanza a disposizioni legislative, potranno essere adottate dalla Direzione Nazionale con ratifica da parte del Congresso Nazionale che dovrà essere celebrato entro 90 giorni dalla richiesta.

ART. 28

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. CIFE può essere sciolta soltanto dal Congresso Nazionale straordinario di primo grado, con quorum costitutivo pari ai 3/4 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

La richiesta di scioglimento deve inoltre pervenire da almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto.

La proposta di scioglimento è valida se approvata dai 3/4 degli aventi diritto a voto.

2. Il Congresso all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altri Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe a CIFE , ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla legge

ARTICOLO 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si fa riferimento al disposto del Codice civile e ad altre norme della vigente legislazione italiana.

ART. 30

CONTROVERSIE CON TERZI

Per qualsiasi controversia fra CIFE nei confronti di terzi è competente il Foro di Palermo.

Si richiede l'esenzione di imposta di bollo e di registro per il presente statuto e per la costituzione di comitati e delegazioni periferiche, in virtù dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266.